

e spera che sarà sostenuta in questo dall'onorevole Brescia-Morra, perchè qui, che cosa dice la legge? Dice che dopo un quinquennio il comune può eleggere il maestro a vita, e non parla più di capitolazione, ma parla di un'elezione che può esser fatta a vita. Ma questa nomina a vita deve esser fatta dopo la prova del quinquennio, e non ha effetto obbligatorio se non è contrattuale. Ad ogni modo, spero che l'onorevole Brescia-Morra sorgerà a difendere questa disposizione, che è ricopiata dalla legge del 1859.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Anch'io respingo questo emendamento, per la ragione che questo articolo è identico ad un articolo della legge del 1859, colla sola novità del quinquennio di prova, di cui si parla nell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Paternostro...

PATERNOSTRO FRANCESCO. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro, e dopo le sollecitazioni che mi vengono da varie parti della Camera, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 14. I maestri e le maestre che avranno compiuto un quinquennio di magistero nel comune non potranno essere licenziati che con una deliberazione motivata del Consiglio comunale alla quale dovranno prendere parte due terzi dei consiglieri. Tale licenziamento non avrà effetto senza l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale, che potrà opporre il suo divieto sospensivo. In tale caso il licenziamento non diverrà definitivo se non quando, dopo l'esperienza di un nuovo anno scolastico, il Consiglio comunale persistesse nel suo voto. »

L'onorevole Viarana ha facoltà di parlare.

VIARANA. Io mi compiaccio di aver visto che la Commissione abbia aggiunto in quest'articolo la condizione d'un maggior numero di consiglieri a pronunciare il licenziamento dei maestri, perchè così toglie il pericolo di sorprese. Ma mi pare che quest'articolo possa contenere qualche altro pericolo.

Dirò brevemente due parole, che credo pratiche. Quest'articolo dice: « con una deliberazione *motivata* del Consiglio comunale. » Qui mi pare che ci sia quasi una contraddizione. Una deliberazione motivata che dev'essere necessariamente presa a voti segreti; questa mi pare, dico, una contraddizione.

Quelli che hanno votato possono averlo fatto per motivi diversi da quelli che risultano dalla deliberazione: eppoi, o questi motivi sono generici, e ciò

significa niente, o sono in dettaglio, e riflettete in che posizione si mette e chi li dà, ed il maestro cui si riferiscono, tanto più che devono essere pubblicati all'albo pretorio; si potrebbe dar luogo a delle procedure penali per diffamazione.

Ci è poi anche la seconda parte dell'articolo, che è molto più delicata e pericolosa. Ivi si stabilisce che sei mesi prima si deve dare la diffida, e poi deve decorrere ancora un anno se il Consiglio circondariale non ammette il diffidamento.

Io domando in che condizione si troverà questo maestro, o più ancora, in che condizione si troverà l'insegnamento? Questa mi pare una posizione molto difficile. Può avvenire anche questo grave inconveniente che i consiglieri, i quali sono padri di famiglia, e che si sono lamentati ed hanno promosso il licenziamento del maestro, dovranno continuare a mandare i loro figli alla sua scuola, il che non può essere nè piacevole nè conveniente.

Io credo che quest'anno di tempo che si vuol dare in via d'esperimento, invece di lasciarlo all'arbitrio del Consiglio provinciale scolastico, sarebbe bene fosse deliberato dallo stesso consiglio comunale.

Non è già che io dubiti dei Consigli scolastici di circondario, ma conosco gli uomini, e so che se questi non approveranno le deliberazioni dei Consigli comunali, questi si crederanno impegnati a tener ferma e ripetere dopo un anno la stessa decisione. Se invece l'anno di esperimento è deliberato da essi, il maestro vedrà in tale decisione un avvertimento e può sperare di ottenere un voto diverso allo spirare dell'anno e quindi sarà stimolato ed animato a meritarselo.

Fatte queste considerazioni, avrei a proporre un emendamento nel loro senso, ma me ne astengo, limitandomi a sottoporre all'apprezzamento della Commissione queste idee, che mi paiono pratiche e ragionevoli.

MACCHI. Dal momento che l'onorevole Viarana, nell'interesse della legge, ha la discrezione di non far proposte formali, la Commissione è dispensata dall'esprimere a lungo le ragioni per le quali i suoi emendamenti, sebbene appoggiati a buone ragioni, non potrebbero essere ammessi. La Commissione ha dovuto resistere contro coloro i quali avrebbero voluto dare ai maestri una stabilità assoluta, e l'ha dovuto fare per rispetto ai diritti dei municipi, che non si possono disconoscere. D'altra parte, però, abbiamo voluto provvedere a che i maestri non siano del tutto abbandonati all'arbitrio dei comuni od alle passioni politiche e personali che nei comuni possono accendersi; e la Commissione ritiene che se si adottassero le proposte dell'onorevole Viarana,